



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 107

del Consiglio comunale

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 - PIANO REGOLATORE GENERALE - ADOZIONE
VARIANTE NORMATIVA 2026, AI SENSI DELL'ARTICOLO 39, COMMA 2.

Il giorno 24.06.2026 ad ore 18:11 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Zanetti Silvia Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Presidente **ZANETTI SILVIA**

Consigliere e Consiglieri

ATTOLINI RENATA

BAGGIA MONICA

BENETTI ALEX

BERTOLDI SARA

BORTOLOTTI GIULIA

BOSETTI STEFANO

BOZZARELLI ELISABETTA

BRUGNARA MICHELE

CASONATO GIULIA

CEKO KRISTOFOR

DAL RI ALESSANDRO

DE LEO ANTONIO

DEMARCHI ANDREA

DEMATTE' DANIELE

DI PIPPO ERICO

FERNANDEZ ANDREAS

FILOSI LUCA

FIORI FRANCESCA

FRANCESCHINI SILVIA

FRIZZERA GIANNA

GEAT CLAUDIO

GOIO ILARIA

IORIATTI LORIS

MALAJ SPARTAK

MARGONI MARTINA

MASON GIACOMO

MORANDUZZO DEVID

RISATTI STEFANO

SANI ROBERTO

SERRA NICOLA

SHERO XHEIK

TARTER ALESSIA

TOMASI RENATO

URBANI GIUSEPPE

VOYAT ALEX

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

CHILA' FILOMENA

PEDROTTI ALBERTO

SEMBENOTTI MARCO

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Zanetti Silvia.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3288/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

dato atto che in relazione alla proposta di deliberazione è stato presentato un unico emendamento di iniziativa dell'Assessora all'urbanistica e rigenerazione urbana (prot. n. 258696 del 23.06.2026);

rilevato che tale emendamento era volto all'integrazione delle premesse della suddetta proposta con i pareri emessi dai Consigli circoscrizionali Bondone e San Giuseppe-Santa Chiara, nonché con le relative controdeduzioni;

dato atto che l'emendamento è corredato dei pareri di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Urbanistica (prot. n. 258701 del 23.06.2026) e di regolarità contabile della Dirigente del Servizio Risorse finanziarie (prot. n. 258754 del 23.06.2026), entrambi favorevoli;

attesto che l'emendamento è stato approvato come da verbale in atti dell'adunanza del 24.06.2026, che si intende qui richiamato;

premesso che la Legge provinciale n. 3 dell'8 luglio 2025 ha apportato alcune modifiche alla Legge per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15 al fine di recepire a livello provinciale le novità più rilevanti del D.L. n. 69 del 2024 (cosiddetto D.L. Salva Casa), convertito con modificazioni con la Legge n. 105 del 2024, in relazione al riordino della disciplina in materia di distanze tra le costruzioni;

posto in particolare che la L.P. n. 3/2025 ha introdotto nella L.P. n. 15/2015 i nuovi art. 60 bis - Distanze tra fabbricati, art. 60 ter - Disposizioni particolari in materia di distanze tra fabbricati per opere pubbliche o d'interesse pubblico e art. 60 quater - Distanze dai confini i quali, ai sensi del nuovo comma 8 sexies dell'art. 122 della L.P. n. 15/2015, sono immediatamente applicabili;

vista quindi la necessità, per l'Amministrazione comunale, di adeguare le norme tecniche di attuazione del P.R.G. in conseguenza dell'introduzione degli articoli sopra citati, al fine di garantire la semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina dettato dall'art. 17 della L.P. 15/2015;

considerato inoltre che la L.P. n. 3/2025 ha introdotto nella L.P. n. 15/2015 l'articolo 110 bis, che prevede la possibilità di recupero dei sottotetti a fini abitativi di edifici esistenti al di fuori degli insediamenti storici, anche in deroga agli indici del P.R.G.;

considerato che, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'articolo 110 bis e del comma 8 novies dell'art. 122 della L.P. 15/2015, l'Amministrazione comunale intende confermare le norme tecniche di attuazione del P.R.G. che escludono la possibilità di recupero dei sottotetti in deroga agli indici previsti dal P.R.G., al fine di limitare l'incremento del carico urbanistico, che comporta un aggravio per le dotazioni territoriali, in termini di infrastrutture, servizi, viabilità, trasporto pubblico e mobilità sostenibile;

posto inoltre che si rende necessario attuare delle modifiche normative al P.R.G. al fine di superare il regime transitorio previsto dall'art. 122, comma 8 bis della L.P. n. 15/2015 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone destinate all'agricoltura e per quelli ricadenti nelle zone destinate a verde privato, normati rispettivamente dall'art. 57 bis e dall'articolo 72 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente, garantendo la semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina dettato dall'art. 17 della L.P. 15/2015;

considerato che la modifica all'art. 57 bis si rende necessaria al fine di adeguare il P.R.G. alle disposizioni del Piano urbanistico provinciale (P.U.P.), con particolare riferimento alle possibilità di ampliamento degli edifici esistenti nelle aree agricole, superando definitivamente il regime transitorio e garantendo un quadro normativo chiaro, aggiornato e conforme alla pianificazione sovraordinata;

considerato altresì che la modifica proposta all'art 72 si rende invece necessaria al

fine di garantire maggiore chiarezza e coerenza rispetto a quanto stabilito dalla Variante 2019 alle norme tecniche di attuazione, le quali presentano disposizioni tra loro contrastanti, generando incertezza applicativa e conseguenti possibili criticità nell'istruttoria dei titoli edilizi e nella gestione degli interventi;

atteso altresì che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 – Reg. n. 3541 2024, pubblicata in data 23 febbraio 2026, ha statuito che il Comune di Trento non ha ottemperato all'obbligo di individuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato Decreto;

visto quindi che, al fine di rimediare a quanto sopra rilevato, la stessa Sentenza obbliga l'Amministrazione comunale a modificare le norme tecniche di attuazione del P.R.G., in particolare prevedendo nell'ambito dell'art 71 delle N.T.A. tra i servizi privati anche gli impianti di distribuzione di carburante e individuando i criteri per l'installazione degli impianti all'art. 83-bis, senza demandare ad una futura previsione detta individuazione;

atteso pertanto che, in conseguenza a quanto sopra riportato, si rende necessario adeguare le norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente del Comune di Trento, apportando:

- modifiche agli articoli e ai commi del P.R.G. vigente a seguito delle modifiche normative apportate alla L.P. n. 15/2015 dalla L.P. 8 luglio 2025 n. 3;
- modifiche normative finalizzate al superamento della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 122, comma 8 bis della L.P. n. 15/2015;
- modifiche normative finalizzate alla semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina dettato dall'art. 17 della L.P. n. 15/2015;
- modifiche normative conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 – Reg. n. 3541 2024 pubblicata in data 23 febbraio 2026;

atteso quindi che la variante al P.R.G. in oggetto assume carattere esclusivamente normativo e si inquadra come una variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lett. e) della L.P. n 15 del 4 agosto 2015 ("varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento") e della lettera a) dello stesso articolo ("varianti adottate in caso di motivata urgenza") con riferimento alle modifiche degli articoli delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente conseguenti alla sopracitata Sentenza del Consiglio di Stato, rispetto alla quale il Comune di Trento è tenuto a conformarsi tempestivamente;

dato atto che nella fase di predisposizione dei contenuti della variante normativa è stato coinvolto il Servizio Edilizia privata del Comune di Trento, il quale ha presentato le proprie istanze in qualità di soggetto che andrà ad applicare ai procedimenti edilizi le norme oggetto della presente variante;

vista la documentazione predisposta dal Servizio Urbanistica costituita dai documenti Relazione (Allegato n. 1), Norme tecniche di attuazione - Testo raffrontato dei soli articoli oggetto di modifica (Allegato n. 2) e Norme tecniche di attuazione - Testo coordinato (Allegato n. 3), che formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

richiamato come i contenuti della presente "Variante normativa 2026" al P.R.G. siano stati condivisi in sede di Giunta comunale, nella seduta del 4 maggio 2026;

dato atto che la Commissione consiliare per l'Urbanistica e i lavori pubblici ha esaminato la presente variante al Piano Regolatore Generale nella propria seduta del 7 maggio 2026, non ravvisando ragioni ostative alla prosecuzione dell'iter della proposta di deliberazione;

dato atto che con nota protocollo n. 133928 del 04.05.2026, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del Regolamento del decentramento, è stato richiesto ai Consigli circoscrizionali di esprimere il parere di competenza entro trenta giorni;

visti i pareri espressi dalle Circoscrizioni di seguito riportati:

- Circoscrizione n. 1 – Gardolo: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 27.05.2026 n. 29 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;
- Circoscrizione n. 2 – Meano: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 27.05.2026 n. 21 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;
- Circoscrizione n. 3 – Bondone: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 17.06.2026 n. 23 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;
- Circoscrizione n. 4 – Sardagna: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 04.06.2026 n. 14 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;

- Circoscrizione n. 5 – Ravina-Romagnano: il Consiglio circoscrizionale non ha espresso parere, astenendosi all'unanimità dalla decisione nella seduta del 18 maggio 2026;
- Circoscrizione n. 6 – Argentario: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 28.05.2026 n. 23 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;
- Circoscrizione n. 7 – Povo: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 20.05.2026 n. 20 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;
- Circoscrizione n. 8 – Mattarello: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 03.06.2026 n. 15 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;
- Circoscrizione n. 9 – Villazzano: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 09.06.2026 n. 16 ha espresso parere favorevole, formulando la seguente osservazione:
 «Posto che al Punto 1.2 (pag.6) della “Variante Normativa 2026 – Relazione” si indica che: “dal punto di vista della sicurezza stradale inoltre le strade principali possono integrare più facilmente idonei spazi di decelerazione e accelerazione per l'ingresso e l'uscita dotati di adeguata visibilità, riducendo in tal modo il rischio di incidenti rispetto alle strade urbane di solito più strette e congestionate; “Considerato però lo stato della viabilità principale indicata come idonea nella Circoscrizione di Villazzano, che non rispecchia quanto esposto sopra, ovvero la presenza di idonei spazi, poiché sostanzialmente inserita in un contesto urbanizzato, si chiede di defalcare dalla viabilità principale pagina 2 di 3 copia per consultazione idonea all'installazione di distributori di carburante la SP 204 (Via Tambosi, Valnigra, Castel di Pietrapiana, ...). Si chiede quanto sopra considerando anche che in calce alle norme tecniche di attuazione viene inserito il nuovo schema grafico “Individuazione della viabilità principale e dei perimetri dei Siti di valore, tutela e attenzione paesaggistica”, al quale demanda l'art. 83 bis delle norme tecniche di attuazione del PRG, ma che non è previsto l'obbligo di recepire in toto lo schema classificatorio del PUP.»;
- Circoscrizione n. 10 – Oltrefersina: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 26.05.2026 n. 29 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;
- Circoscrizione n. 11 – San Giuseppe-Santa Chiara: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 17.06.2026 n. 22 ha espresso parere favorevole, formulando le seguenti osservazioni:
 «- Art. 87 - Il nuovo comma 5 introdotto all'articolo 87 appare contraddittorio e si presta a letture contrastanti. Compresa la finalità di limitare gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti ai soli casi già disciplinati dalle N.d.A., si suggerisce una sua nuova formulazione prevedendo un articolo a sé stante e con comma unico così formulato: “per quanto disposto dall'articolo 110 bis comma 2 della l.p. 15/2015 è escluso il recupero abitativo dei sottotetti al di fuori dei casi disciplinati dagli articoli 37, c.2, lett. b), 57 bis e 87 delle presenti norme.”
 - Zone agricole – atteso che la nuova norma mira a favorire la tutela delle zone agricole e limitare il consumo di suolo, appare indispensabile introdurre in norma una limitazione all'occupazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, ovvero definire un “lotto virtuale” - o un areale massimo di pertinenza - entro il quale contenere le trasformazioni indotte dal recupero degli edifici esistenti, quali ad esempio gli ampliamenti, le aree a parcheggio, le eventuali sistemazioni esterne, ecc.
 - Altresì il recupero abitativo dei sottotetti in zona agricola per i soli edifici già residenziali andrebbe ammesso e non precluso come misura alternativa agli ampliamenti in zona E, in quanto si tratta di una norma che permette il contenimento del consumo di suolo, incentivando *interventi virtuosi come il recupero energetico degli edifici esistenti.*»
- Circoscrizione n. 12 – Centro storico-Piedicastello: il Consiglio circoscrizionale con deliberazione 20.05.2026 n. 28 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni;
 ritenuto di controdedurre come segue alle osservazioni pervenute:
- con riferimento all'osservazione formulata dalla Circoscrizione n. 9 – Villazzano si osserva in primo luogo che la possibilità di collocare nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo la viabilità principale del P.U.P. è derivata dalla necessità di individuare un criterio quanto più oggettivo possibile. Inoltre, nel caso specificatamente segnalato della S.P. 204, si evidenzia che lungo tutto il tratto di questa viabilità principale non sono presenti aree frontistanti con destinazione “H1 – Servizi privati”; pertanto, in base alle norme introdotte con la presente variante, è esclusa a priori la possibilità di realizzare nuovi impianti per la distribuzione di carburanti lungo la S.P. 204;
- con riferimento all'osservazione formulata dalla Circoscrizione n. 11 – San Giuseppe-Santa

Chiara si osserva che:

- il primo rilievo risulta già recepito, con l'introduzione dell'art. 86 bis, avvenuta in fase di perfezionamento dei contenuti della Variante normativa 2026;
- il secondo rilievo è condivisibile nel contenuto, ma non è coerente con le disposizioni legislative richiamate in premessa che legittimano la variante in oggetto. Si evidenzia inoltre che una norma analoga è già stata inserita nella Variante tecnica 2023-2024 al P.R.G., adottata in prima istanza con deliberazione del Commissario ad acta del 28 ottobre 2024 n. 1, all'art. 44, comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione della medesima variante: *“Nelle aree agricole E103_P, E104_P, E109_P e E110_P, è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie come definite dall'articolo 1-ter del Regolamento edilizio comunale, di manufatti pertinenziali e di attrezzature ed elementi di arredo, purché realizzati entro un raggio di 20 metri dal sedime dell'edificio, fatte salve particolari condizioni morfologiche del contesto, da evidenziare nella relazione illustrativa allegata al progetto.”*;
- il terzo rilievo non è accoglibile in quanto si pone in contrasto con le disposizioni normative provinciali relative al recupero dei sottotetti al di fuori degli insediamenti storici, nello specifico con l'art.110bis della L.P. n. 15/2015 e ss.mm.ii. che consente la sopraelevazione degli immobili esistenti sull'intero piano per una sola volta nel rispetto delle norme in materia di distanze. Gli interventi di ampliamento anche mediante sopraelevazione degli edifici esistenti in zona agricola risultano comunque già ammessi dal P.R.G., che individua puntualmente limiti e condizioni per tali interventi nel rispetto delle finalità di tutela del territorio rurale. Quanto proposto dalla Circoscrizione favorirebbe un incremento eccessivo del carico urbanistico nelle aree agricole, dando luogo a una progressiva intensificazione della funzione residenziale in contesti destinati prioritariamente all'attività agricola e alla tutela del paesaggio e a una conseguente trasformazione in senso urbano delle aree rurali. La proposta risulta pertanto incompatibile con l'apparato normativo provinciale nonché con gli obiettivi di conservazione dei caratteri identitari degli insediamenti rurali, e di salvaguardia del paesaggio agricolo perseguiti dallo strumento urbanistico e dalla carta del paesaggio del Comune di Trento;

precisato che, come previsto dall'art. 37, comma 3 della Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15, la proposta di Variante adottata in prima istanza sarà depositata presso gli Uffici comunali del Servizio Urbanistica in via del Brennero n. 312 – Top Center per la durata di trenta giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque potrà proporre osservazioni;

ritenuta quindi meritevole di approvazione la proposta di Variante normativa al vigente P.R.G. del Comune di Trento per le motivazioni normative e le scelte pianificatorie contenute nella relazione di cui all'Allegato n. 1 e nelle Norme di Attuazione modificate di conseguenza;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 09.10.2024 n. 106;
- la Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.ii.;
- il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Trento;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di rispettare il termine previsto dall'art. 122, comma 8 novies della L.P. n. 15/2015 per confermare le norme tecniche di attuazione del P.R.G. che escludono la possibilità di recupero dei sottotetti in deroga agli indici previsti dal P.R.G., e considerato anche l'obbligo per l'Amministrazione comunale di conformarsi tempestivamente al giudicato della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 – Reg. n. 3541 2024, pubblicata in data 23 febbraio 2026;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, la Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 37, di cui favorevoli n. 27 (Attolini Renata, Baggia Monica, Benetti Alex, Bortolotti Giulia, Bosetti Stefano, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Casonato Giulia, Ceko Kristofor, Dal Ri Alessandro, Di Pippo Errico, Fernandez Andreas, Filosi Luca, Fiori Francesca, Franceschini Silvia, Frizzera Gianna, Geat Claudio, Ianeselli Franco, Malaj Spartak, Margoni Martina, Risatti Stefano, Sani Roberto, Serra Nicola, Shero Xheik, Tarter Alessia, Tomasi Renato, Zanetti Silvia), contrari n. 0, astenuti n. 10 (Bertoldi Sara, De Leo Antonio, Demarchi Andrea, Demattè Daniele, Goio Ilaria, Ioriatti Loris, Mason Giacomo, Moranduzzo Devid, Urbani Giuseppe, Voyat Alex), non votanti n. 0;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di adottare per quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 2, lettera a) ed e) nonché dell'articolo 37 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, la variante al Piano Regolatore Generale denominata “Variante normativa 2026”, predisposta dal Servizio Urbanistica e costituita dai documenti Relazione (Allegato n. 1), Norme tecniche di attuazione - Testo raffrontato dei soli articoli oggetto di modifica (Allegato n. 2) e Norme tecniche di attuazione - Testo coordinato (Allegato n. 3), che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 37, comma 3 e dell'art. 39 della citata Legge provinciale, il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli Uffici comunali del Servizio Urbanistica in via del Brennero n. 312 – Top Center, per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune, al fine di consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse;

3. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, come previsto dall'articolo 37, comma 3 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
4. di dare atto che la Variante in oggetto assume carattere esclusivamente normativo;
5. di disporre che le osservazioni presentate nel periodo di deposito di cui al punto 2. potranno essere valutate solo se coerenti con gli obiettivi affrontati nella presente Variante e richiamati in premessa;
6. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, in assenza di osservazioni e se il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si potrà prescindere dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima Legge;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2 e n. 3.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

LA PRESIDENTE
Silvia Zanetti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).